



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
CGUE, 20 gennaio 2021, C-655/19, ECLI:EU:C:2021:40.	LN contro Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu e Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov	VI	Rinvio pregiudiziale	RO	Non ultima istanza	/	/	Neutralità	Interpretazione degli articoli 2 e 9 della direttiva 2006/112/CE-Nozioni di “attività economica” e di soggetto passivo – Acquisto da parte di un creditore di beni immobili pignorati nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata avviato al fine di recuperare prestiti garantiti da ipoteca e vendita di tali beni immobili

Classificazione

Diritto secondario-Iva

Questione pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla CGUE, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d’appello di Alba Iulia, Romania), verte sull’interpretazione degli articoli 2 e 9 della direttiva 2006/112/CE. In particolare:

- 1) Se l’articolo 2 della [direttiva IVA] osti a che l’operazione mediante la quale un contribuente che, in qualità di creditore, si aggiudichi l’immobile pignorato nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata e, dopo qualche tempo, lo venda per recuperare l’importo concesso in prestito sia considerata attività economica sotto forma di sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità;
- 2) Se il soggetto che ha compiuto una siffatta operazione giuridica possa essere considerato soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9 della [direttiva IVA].

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’operazione mediante la quale una persona si aggiudica un immobile pignorato nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata avviato al fine di recuperare l’importo di un prestito precedentemente concesso e, dopo qualche tempo, procede alla vendita di tale immobile non costituisce, di per sé, un’attività economica qualora tale operazione rientri nel mero esercizio del diritto di proprietà e nella buona gestione del patrimonio privato, cosicché detta persona non può, con riferimento a tale operazione, essere considerata un soggetto passivo.

Nota redazionale

Con la presente sentenza la Corte di Giustizia ha esaminato una controversia pendente tra l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu e la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP Brașov) e LN, in merito a un assoggettamento supplementare all’imposta sul valore aggiunto (IVA). Nel 2009, la LN aveva concesso diversi prestiti a JM per un importo totale di 80.400 euro, il cui rimborso era garantito da ipoteche su alcune proprietà. Quando il prestito non è stato rimborsato, tre di queste proprietà sono state messe all’asta da LN, che allo stesso tempo era un creditore. Nel 2010, la LN ha venduto una delle proprietà acquisite. In seguito, dopo il superamento del limite IVA, la LN ha venduto le altre due proprietà nel 2011 e nel 2012. A seguito di una verifica fiscale presso la LN, è stato stabilito che tutte le operazioni effettuate hanno dato luogo a un reddito così elevato che l’attività è stata classificata come un’attività economica svolta in modo permanente allo scopo di ottenere un reddito da essa. Inoltre, l’immobile non è stato utilizzato per scopi personali, ma acquistato allo scopo di rivenderlo e ricavarne un reddito. A seguito di questo controllo, la LN è stata assoggettata all’IVA, la quale ha presentato ricorso in appello. I convenuti si sono appellati contro la decisione di questo tribunale al giudice del rinvio. La Corte d’appello di Alba Iulia decideva di sospendere il procedimento principale e di sottoporre alla Corte il giudice le questioni pregiudiziali, chiedendo, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che l’operazione mediante la quale una persona si aggiudica un immobile pignorato nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata, avviato al fine di recuperare l’importo di un prestito precedentemente concesso e, dopo qualche tempo, procede alla vendita di tale immobile costituisca un’attività economica e se, per tale operazione, detta persona debba essere considerata un soggetto passivo. Non può essere accolto l’assunto del governo rumeno, secondo il quale la circostanza che il convenuto nel procedimento principale si sia esso stesso presentato alla procedura d’asta e abbia acquistato, nel corso di tale procedura, i beni immobili oggetto delle garanzie ipotecarie, senza attendere il recupero delle somme prestate mediante l’esecuzione forzata delle garanzie del suo debitore, confermerebbe che vi è stato sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità e, di conseguenza, il convenuto nel procedimento principale dovrebbe essere qualificato come soggetto passivo ai fini dell’IVA. Infatti, quest’ultima circostanza sembra piuttosto atta a dimostrare che le vendite degli immobili di cui trattasi nel procedimento principale, tenuto conto delle peculiarità di tali operazioni, quali esposte ai precedenti punti della presente sentenza, rientravano nell’ambito della gestione del patrimonio personale del convenuto nel procedimento principale. In tali circostanze, le operazioni giuridiche effettuate dal convenuto devono essere considerate come rientranti nella gestione di un patrimonio privato dal momento che, come risulta dalle informazioni di cui dispone la Corte e che spetta al giudice del rinvio verificare, in primo luogo, l’interessato aveva come obiettivo il recupero dei suoi crediti e la ricostituzione del suo patrimonio e, in secondo luogo, egli non ha intrapreso attivamente iniziative di commercializzazione fondiaria. Ne consegue che l’interessato non può essere considerato soggetto passivo ai fini dell’IVA, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA, per le vendite degli immobili di cui trattasi nel procedimento principale, cosicché tali operazioni non avrebbero dovuto essere assoggettate a detta imposta. Alla luce di queste considerazioni, la Corte sostiene che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’operazione mediante la quale una persona si aggiudica un immobile pignorato nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata avviato al fine di recuperare l’importo di un prestito precedentemente concesso e, dopo qualche tempo, procede alla vendita di tale immobile non costituisce, di per sé, un’attività economica qualora tale operazione rientri nel mero esercizio del diritto di proprietà e nella buona gestione del patrimonio privato, cosicché detta persona non può, con riferimento a tale operazione, essere considerata un soggetto passivo.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN